REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai seguenti magistrati:

Daniela	Acanfora	Presidente
Ida	Contino	Consigliere
Lucia	d' Ambrosio	Consigliere
Maria Cristina	Razzano	Consigliere-Relatrice
Cosmo	Sciancalepore	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio d'appello iscritto al n. 60189 del Registro di Segreteria, promosso da Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento dell'Amministrazione Generale, del Personale e dei Servizi, Direzione dei Servizi del Tesoro, domiciliato nella sede legale in Roma alla via XX Settembre, n. 97 indirizzo pec: dcst.dag@pec.mef.gov.it rappresentato e difeso dalla dott.ssa Sabrina FILIPPO e dal dott. Piergiorgio BOVENZI giusta delega in atti

contro

OMISSIS, nata ad OMISSIS il OMOISSIS, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo p.e.c. andrea.frau@avv.sp.legalmail.it del procuratore costituito in primo grado Avv. Andrea Frau – *non costituita*

avverso

la sentenza n. 96/2021 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Liguria, depositata in data 4 giugno 2021.

Uditi nella pubblica udienza del giorno 23 settembre 2025, con l'assistenza del Segretario dott. Luca Fruscione, la relatrice Cons. Maria Cristina Razzano e il dott. Piergiorgio Bovenzi per il Ministero appellante.

Esaminati l'atto d'appello, gli atti e i documenti tutti del fascicolo di causa.

Ritenuto in

FATTO

La Sezione territoriale, con la gravata sentenza, ha accolto il ricorso promosso dall'odierna appellata, volto alla declaratoria del diritto all'irripetibilità dell'indebito pensionistico per la complessiva somma di € 14.598,32, di cui alla comunicazione prot. n. 1474 del 4 febbraio 2020, notificata in data 14 febbraio 2020, unitamente alla determinazione n. 18269 del 9 gennaio 2020 della Ragioneria Territoriale dello Stato di La Spezia.

Con atto depositato in data 4 agosto 2022, il Ministero dell'Economia e delle Finanze - Direzione dei Servizi del Tesoro - ha interposto appello, lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 39, 56, 70, 80 e 81 del T.U. n. 915/1978 ed altresì degli artt. 23 del d.P.R. n. 834/1981 e 6 del d. P.R. n. 377/1999, nonché violazione dell'art. 2033 c.c. Ha altresì dedotto, nell'unico motivo di gravame, la violazione di legge per omessa e/o insufficiente e/o contraddittoria motivazione.

In particolare, rammenta l'appellante che la sig.ra OMISSIS non avrebbe ottemperato all'obbligo informativo di comunicazione dei redditi percepiti come espressamente disposto dall'art. 39, comma 4, del d. P.R. n. 915/1978 quale presupposto di una legittima erogazione dell'assegno di maggiorazione che può essere concesso solamente se la vedova "*si trovi nella condizioni economiche previste dall'art. 70*". Analoga disposizione è prevista dal successivo art. 56 del T.U. n. 915/78 relativamente alla concessione dell'indennità speciale annua ed al riguardo le succitate norme si inseriscono nel più ampio contesto di cui all'art. 80 del T.U. n. 915/1978.

Orbene, l'Amministrazione appellante sostiene che il Giudice di prime cure, richiamando la legge n. 102/2009, contenente disposizioni relative alla gestione delle pensioni INPS, affermerebbe che le norme dell'ordinamento pensionistico di guerra che prevedono uno specifico obbligo di comunicazione a carico dei pensionati, a seguito dell'evoluzione normativa del settore previdenziale e assistenziale puntualmente riportata, potrebbero ritenersi abrogate dal processo di c.d. "decertificazione", in quanto sono le pubbliche amministrazioni che devono attivarsi per acquisire i dati relativi ai propri pensionati, rilevando che il Ministero dell'Economia dovrebbe coordinarsi con l'INPS per poter avere contezza della situazione pensionistica dei titolari di pensioni di guerra. In tal modo, si sarebbero introdotti dei presupposti normativi che non avrebbero alcuna relazione con la procedura di recupero attivata dalla Ragioneria Territoriale di La Spezia, fornendo in tal modo una interpretazione "*alquanto singolare*"

visto il preminente riferimento ai principi del diritto comunitario ed alle disposizioni che disciplinano i trattamenti pensionistici gestiti dell'INPS e pertanto non potrebbero trovare applicazione in relazione al particolare ordinamento pensionistico, qual è quello della normativa pensionistica di guerra, in assenza di un intervento legislativo nel senso ipotizzato dal Giudice Territoriale. In realtà, il mancato assolvimento degli obblighi di comunicazione non potrebbe creare alcun affidamento del pensionato e quindi una erogazione indebita non potrebbe essere ritenuta giusta in nome di un presunto affidamento. L'obbligo di legge, posto a carico del titolare di un trattamento pensionistico di guerra, non potrebbe tramutarsi in obbligo dell'Amministrazione di procedere ai controlli delle situazioni reddituali dei pensionati ed oltretutto su documenti non in suo possesso.

Sotto altro profilo, l'appellante rileva che il Giudice di primo grado afferma anche che la procedura di recupero non potrebbe attivarsi, in quanto l'Amministrazione non avrebbe fornito la prova che la pensionata fosse consapevole che le Ragionerie territoriali sono enti autonomi rispetto agli uffici delle Agenzie delle Entrate. Ebbene, tale onere probatorio a carico delle Ragionerie territoriali dello Stato non esisterebbe in nessuna disposizione di legge e quindi, sempre seguendo l'interpretazione resa nella sentenza impugnata, il titolare di un trattamento pensionistico di guerra sarebbe legittimato a non assolvere all'obbligo di legge di cui all'art. 80 del d.P.R. n. 915/1978 ed altresì, non dovrebbe essere soggetto al recupero delle somme

indebitamente percepite se ha presentato le dichiarazioni annuali dei redditi all'Agenzia delle entrate.

Le argomentazioni addotte nella sentenza impugnata non solo sarebbero in netto contrasto con le disposizioni che regolano l'indebito nella normativa pensionistica di guerra, ma metterebbero in evidenza anche dei profili di contraddittorietà della motivazione della sentenza e il contrasto con il regime normativo applicabile. La sentenza sarebbe viziata per falsa applicazione di norme di diritto poiché l'Amministrazione non avrebbe dovuto fornire elementi di prova del dolo avendo correttamente dimostrato che la sig.ra OMISSIS non ha ottemperato all'obbligo di comunicazione di cui al citato art. 80, pur avendo sottoscritto un impegno in tal senso, come precisato nella memoria di costituzione prodotta in primo grado dalla resistente Ragioneria Territoriale, e di certo, la presentazione annuale della dichiarazione dei redditi all'Agenzia delle Entrate non potrebbe valere anche come assolvimento dell'obbligo di legge.

Conclude per l'accoglimento dell'appello e l'annullamento della sentenza con condanna dell'appellata alla restituzione della somma indebitamente percepita.

All'udienza odierna, come da verbale in atti, il giudice relatore, cons. Razzano, ha evidenziato che l'appello risulta notificato ma l'avviso di ricevimento non è stato depositato, mentre risulta depositato un estratto del sito di Poste italiane con un'interrogazione relativa al numero della raccomandata inviata ai sensi dell'art. 149 c.p.c.; ha segnalato la mancanza anche dell'avviso di ricevimento del d.f.u..

Il dott. Bovenzi si è riportato agli atti e ha insistito per l'accoglimento del gravame.

La causa è, quindi, passata in decisione.

Rilevato in

DIRITTO

1. L'appello è inammissibile per inesistenza della notifica dello stesso atto di impugnazione, nella contumacia di parte appellata.

2. L'atto d'appello risulta essere stato notificato ai sensi dell'art. 149 c.p.c. con racc. a.r. spedito dall'UNEP in data 6 luglio 2022 e, in assenza dell'avviso di ricevimento notificato, l'appellante ha prodotto estratto dal sito delle Poste Italiane in cui risulta che il plico recante il n. 788355422510 - ATTI GIUDIZIARI (corrispondente a quello di partenza spedito dall'UNEP) è stato consegnato al destinatario in data 12 luglio 2022.

Orbene, la prova dell'avvenuta notifica di un atto giudiziario deve essere fornita mediante il deposito dell'avviso di ricevimento contenente la copia dell'atto indicato, ovvero l'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuto compimento delle formalità previste dall'articolo 140 c.p.c. ovvero di quelle indicate nell'art. 149 c.p.c. (da applicarsi nel caso in cui il procedimento notificatorio avvenga, come nel caso di specie, avvalendosi del servizio postale).

Il deposito del suddetto avviso non può essere sostituito con la copia dell'estratto dal sito internet delle Poste relativo alla consegna della raccomandata in quanto esso non è un documento idoneo a

dimostrarne la ricezione. In tal senso si è espressa la consolidata giurisprudenza di legittimità che, in relazione al processo civile, ha chiarito che, al più, le risultanze del sito internet del gestore del servizio postale in ordine all'esito della spedizione di una lettera raccomandata può integrare un ulteriore elemento di prova indiziaria sull'esito della spedizione della raccomandata *(ex multis*, Cass. civ. Sez. V 16 marzo 2018 n. 6524; Cass. civ. Sez. III, 26 agosto 2020, n. 17810; Cass, civ. Sez. V 28 luglio 2025 n.21685). In particolare, "*l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149, comma 2, c.p.c. è il solo documento idoneo a provare l'intervenuta consegna del piego, la data e l'identità della persona a mani della quale detta consegna è stata eseguita; ne discende che, ove il mezzo postale venga utilizzato per la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento determina, in assenza di attività da parte dell'intimato, l'inammissibilità dell'esperito rimedio impugnatorio, non essendo consentita la concessione di un termine per il deposito e non ricorrendo i presupposti per l'emissione dell'ordine di rinnovazione di cui all'art. 291, comma 1, c.p.c., prevista nella sola ipotesi di notificazione nulla ma comunque materialmente avvenuta*" (Cass. civ., Sez. V, 4 aprile 2024, n. 9047). Si tratta di principi che meritano ampia condivisione, in considerazione della natura ricettizia degli atti processuali che possono produrre effetti nella sfera giuridica del destinatario soltanto qualora siano soddisfatte le condizioni legali previste per la validità della relativa notificazione e che, nel caso di impugnazione, si traducono in presupposti di ammissibilità.

3. A ben vedere, anche nel caso di specie, la copia della schermata si limita a confermare l'avvenuta consegna della raccomandata al destinatario, senza tuttavia specificare nelle mani di chi è avvenuta la detta consegna, nè tantomeno il rispetto delle condizioni prescritte dalla legge 20 novembre 1986 n. 890 (cui rinvia l'art. 149 c.p.c.) sulla notifica a mezzo posta.

Anzitutto, l'art. 1 prevede che "*in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente*". E, tuttavia precisa, all'art 4 che "*L'avviso di ricevimento costituisce prova dell'eseguita notificazione, fermi restando gli effetti di quest'ultima per il notificante al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalle vigenti disposizioni. I termini, che decorrono dalla notificazione eseguita per posta, si computano dalla data di consegna del piego risultante dall'avviso di ricevimento e se la data non risulti, ovvero sia comunque incerta, da quanto attestato sull'avviso medesimo dal punto di accettazione dell'operatore postale che lo restituisce*". L'art. 7 prescrive altresì che "*L'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario, anche se dichiarato fallito. 2. Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da*

malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario".

Chi riceve la notifica a mezzo posta del plico è tenuta a sottoscrivere la ricevuta a conferma dell'intervenuta consegna. L'art. 7, al comma 3, prevede che "*L'avviso di ricevimento e di documenti attestanti la consegna debbono essere sottoscritti dalla persona alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo. Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata*".

Orbene, tutto il complesso delle operazioni sopra descritte non risulta affatto dalla schermata della società che gestisce il servizio postale, tanto più se si considera che il procedimento notificatorio non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e che l'avviso di ricevimento prescritto dall'articolo 149 c.p.c. e dalle disposizioni della legge n. 890/1982, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l'identità e idoneità della persona a mani della quale

è stata eseguita; solamente il timbro postale apposto sull'avviso fa fede, infatti, della regolarità della notificazione.

4. L'appello deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile.

Le spese di lite sono compensate, in applicazione dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

P.Q.M.

la Corte dei conti Sezione Seconda Centrale d'Appello, così definitivamente pronunciando, dichiara l'appello inammissibile. Compensa integralmente le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025

L'Estensore — Il Presidente

(dott.ssa Maria Cristina Razzano) — (dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente — Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

Firmato digitalmente

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

DECRETO

Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

DISPONE

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al

comma 3 di detto articolo 52, nei confronti delle parti private.

Il Presidente

(dott.ssa Daniela Acanfora)

Firmato digitalmente

Depositata in Segreteria il 15 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente

(dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco

In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno n. 196 in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.

Roma, 15 OTTOBRE 2025

p. Il Dirigente (dott. Massimo Biagi)

(Firmato digitalmente)

Il Funzionario Preposto

Lucia Bianco